

Regolamento per la gestione del fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'articolo 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 soggetti beneficiari

Art. 3 modalità di gestione

Art. 4 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di gestione del fondo istituito presso la Presidenza della Regione dall'articolo 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.
2. Il fondo di cui al comma 1 rientra nella disponibilità del Presidente della Regione.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono ammessi agli interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, di cui all'articolo 1 i soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.
2. Gli interventi a favore dei soggetti indicati al comma 1 sono disposti dal Presidente della Regione di propria iniziativa.

Art. 3 modalità di gestione

1. Alla gestione del fondo provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione con procedura di spesa ordinaria.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 29/2018 la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui all'articolo 1 è disposta, nei limiti dello stanziamento, dal Presidente della Regione con proprio atto, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con l'atto di cui al comma 2 il Presidente individua l'intervento e il soggetto beneficiario, nonché l'entità della spesa.
4. Il Capo di Gabinetto provvede all'impegno della spesa e alla successiva liquidazione della stessa ai sensi di quanto disposto dal Presidente.

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE